Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 luglio 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze) Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto Presidenziale 27 ottobre 1950
registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 1951
registro Presidenza n. 44, foglio n. 343

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

COTTA Sergio di Alberto e di Nicolis di Robilant Maria, da Firenze, classe 1920, sottotenente di fanteria di complemento, partigiano combattente. — Nella guerra partigiana si distingueva brillantemente come organizzatore e come animatore ricoprendo incarichi di responsabilità e di comando. In difficili circostanze dava sicure prove di capacità, di decisione e di coraggio, sempre primo in ogni azione pericolosa e sempre di esempio ai dipendenti. — Monferrato, novembre 1943-aprile 1945.

(2442)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 15 maggio 1951, n. 549.

Miglioramenti di carriera al personale insegnante di ruolo delle scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fermo restando l'organico previsto per il personale insegnante di ruolo delle scuole magistrali e delle classi del grado preparatorio annesse, di cui all'allegato *A* del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, che ha modificato le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del regolamento generale, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, lo sviluppo di carriera del personale stesso è quello stabilito dalle disposizioni vigenti rispettivamente per i professori di ruolo *B* (gruppo *A*) e per quelli di ruolo *C* (gruppo *B*) delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria.

Art. 2.

Alla copertura di spesa di L. 3.541.500 (lire tremilionicinquecentoquarantunomilacinquecento) dipendente dalla presente legge verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo concernente il fondo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 29 giugno 1951, n. 550.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, concernente: « Concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — Alle parole: « La metà dei posti » sono sostituite le parole: « Il terzo dei posti ».

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore con l'anno scolastico 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 giugno 1951, n. 551.

Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1952, è disposto il riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare, istituita con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, e successive modificazioni.

Sono tenuti al riscatto tutti i contribuenti soggetti, alla suddetta data, al pagamento di tale imposta.

Art. 2.

L'ammontare del riscatto è rappresentato dal valore delle annualità d'imposta residue al 1° gennaio 1952, al tasso annuo composto del cinque per cento, ed è liquidato dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette.

Art. 3.

L'ammontare del riscatto è iscritto in apposito ruolo riscuotibile, con la procedura ed i privilegi vigenti per la riscossione della imposta straordinaria e con l'obbligo del non riscosso per riscosso, in tre rate uguali, coincidenti con le normali scadenze di febbraio, aprile e giugno 1952.

Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1951, n. 552.

Sostituzione dell'art. 10 dello statuto della « Fondazione Le Pera ».

N. 552. Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene sostituito l'art. 10 dello statuto della « Fondazione Le Pera ».

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1951

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1951.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Ferrara n. 32/4846 in data 31 marzo 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Galletti Romeo, Bellinazzo Gianfranco, Bregola Gloster e Ferrari Giuseppe, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Camera confederale del lavoro) in quanto trasferiti ad altra sede, con i signori Facchini Vittorio, Montanari Federico, Ferrari Umberto e Pignatti Bruno, della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Galletti Romeo, Bellinazzo Gianfranco, Bregola Gloster e Ferrari Giuseppe sono sostituiti rispettivamente con i signori Facchini Vittorio, Montanari Federico, Ferrari Umberto e Pignatti Bruno, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1951

p. *Il Ministro*: RUBINACCI

(3544)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1951.

Revoca dei provvedimenti di sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Carlo Wedekind e C. », con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 19 giugno 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo « Carlo Wedekind e C. », con sede in Palermo, e nominato sequestratario il rag. Roberto Viveros, che con decreto 25 luglio 1949 è stato sostituito con il dott. Giuseppe Montalto;

Ritenuta l'opportunità di revocare il sequestro della suindicata Società;

Vista la deliberazione in data 28 febbraio 1951 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

Sono revocati i decreti 19 giugno 1945 e 25 luglio 1949, relativi alla sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Carlo Wedekind e C. », con sede in Palermo, ed alla nomina a sequestratario prima del rag. Roberto Viveros e successivamente del dott. Giuseppe Montalto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1951

Il Ministro: PELLA

(3572)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1951.

Determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata agraria 1951-52.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
(ad interim)
E CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto interministeriale 9 giugno 1946, relativo alla determinazione di una tariffa unica per il carico e scarico per i « Granai del popolo »;

Visti i decreti interministeriali 16 ottobre 1946 e 15 marzo 1947, con i quali vennero apportate delle modifiche al decreto interministeriale 9 giugno 1946 sopracitato;

Visto il decreto interministeriale 7 giugno 1947, per la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata agraria 1947-1948;

Visto il decreto interministeriale 8 marzo 1948, con il quale è stata aumentata la percentuale di maggiorazione delle tariffe di facchinaggio, prevista dall'articolo 8 del decreto interministeriale 7 giugno 1947, per oneri previdenziali ed assistenziali;

Visto il decreto interministeriale 22 luglio 1948, con il quale il citato decreto 7 giugno 1947 è stato prorogato fino al 31 luglio 1948;

Visto il decreto interministeriale 30 luglio 1949, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata agraria 1949-1950;

Visto il decreto interministeriale 20 luglio 1950, concernente la determinazione di una tariffa unica per le operazioni di facchinaggio dei cereali svolte per conto dei « Granai del popolo » per l'annata agraria 1950-1951;

Sentiti la Federazione italiana dei consorzi agrari e le organizzazioni sindacali rappresentanti i lavoratori facchini;

Decreta:

Art. 1

Sfera di applicazione.

Le tariffe per le operazioni di facchinaggio dei cereali di produzione nazionale, svolte per conto dei « Granai del popolo » sono regolate dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Divisione in zone.

Il territorio nazionale viene diviso, agli effetti delle tariffe fissate nell'articolo seguente, in cinque zone, costituite nel seguente modo:

1ª ZONA:

Aosta, Imperia, La Spezia, Bolzano, Trento, Sondrio, Belluno, Udine, Padova, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Arezzo, Lucca, Pistoia, Siena, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Terni, Latina, Rieti, L'Aquila, Chieti, Teramo, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Agrigento, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, Nuoro, Massa Carrara, Torino.

2ª ZONA:

Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Savona, Bergamo, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Varese, Gorizia, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Grosseto, Livorno, Pisa, Pesaro, Perugia, Roma, Frosinone, Campobasso, Pescara, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Enna, Cagliari, Sassari.

3ª ZONA:

Caltanissetta, Genova, Trieste, Brescia, Rovigo, Forlì, Firenze, Napoli, Palermo, Catania.

4ª ZONA:

Cuneo, Milano, Bologna, Modena, Ferrara, Viterbo, Matera.

5ª ZONA:

Bari, Foggia, Taranto, Potenza, Lecce.

Art. 3.

Tariffe

Le tariffe di seguito elencate sono riferite a quintale, distinte per zone e comprensive della percorrenza sino a 15 metri.

VOCI DI TARIFFA	1ª zona L.	2ª zona L.	3ª zona L.	4ª zona L.	5ª zona L.
a) Entrata nei magazzini:					
1) scarico da veicoli pesatura vuotatura o accatastamento.	16 —	18,50	19,50	19,80	21,10
2) scarico da veicoli, e vuotatura o accatastamento	13 —	15,05	15,85	16,10	17,15
b) Uscita dai magazzini:					
1) insaccatura, pesatura egalizz. legatura e carico su veicolo	20 —	23,10	24,35	24,75	26,40
2) insaccatura legatura e carico su veicolo	17 —	19,65	20,70	21,05	22,45
3) solo carico su veicolo	12 —	13,85	14,60	14,80	15,85
c) Operazioni negli scali ferroviari					
1) distivaggio e trasbordo da carro ferroviario a veicolo sottocarico:					
senza pesatura	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
con pesatura	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
2) trasbordo da veicolo a carro ferroviario sottocarico e stivaggio:					
senza pesatura	12,40	14,30	15,10	15,30	16,35
con pesatura	15,40	17,75	18,75	19 —	20,30
d) Operazioni alle fosse:					
1) scarico da veicolo a ciglio fossa, pesatura e vuotatura.	—	—	—	—	17 —
2) idem senza pesatura	—	—	—	—	13,95
3) elevazione a ciglio fossa, insaccatura, legatura, pesatura e carico su veicolo	—	—	—	—	46 —
4) idem senza pesatura	—	—	—	—	40,70
5) sola elevazione a ciglio fossa	—	—	—	—	31 —
e) Operazioni varie:					
1) travasatura da sacco a sacco	10 —	11,55	12,20	12,35	13,20
2) Faleggiatura	5,20	6 —	6,35	6,40	6,85
3) Spostamento e maneggio in genere dei sacchi con accastamento o vuotatura	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
4) stivaggio o distivaggio su automezzi o su veicoli ippotrainati	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
f) Maggiorazioni varie:					
1) maggiorazione per accatastamento o vuotatura ad altezza da m. 2,20 a m. 3	4 —	4,60	4,87	4,95	5,30
2) idem per altezza superiore a m. 3	6 —	6,95	7,30	7,40	7,90
3) maggiorazione per percorsi da m. 15 a m. 30	1,80	2,03	2,20	2,26	2,38
4) idem oltre m. 30	3,60	4,06	4,40	4,52	4,76
5) per ogni gradino percorso a cominciare dal sesto	0,72	0,83	0,87	0,89	0,95
g) Quota a carico del conferente per scarico a piede magazzino	3 —	3,45	3,65	3,75	3,95
h) Distivaggio e resa a ciglio veicolo (per consegna franco molino)	(Si applicano le tariffe di cui alla lettera *e*) n. 4).				

Le tariffe previste dai numeri 1) e 2) della lettera *b*) della tabella sopraindicata si applicano anche quando per mancanza di veicolo per il carico il prodotto è trasportato fino al posto di carico, ma non caricato.

Art. 4.

Lavoro serale, notturno e festivo.

Il lavoro che si svolge dalle ore 19 alle ore 21 va compensato con una maggiorazione delle tariffe fissate dal precedente articolo nella misura del 25 %. Il lavoro che si svolge dalle ore 21 alle ore 5 va compensato con una maggiorazione delle dette tariffe nella misura del 60 %.

Il lavoro festivo va compensato con una maggiorazione tariffaria del 50 %. A tale effetto sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti dalla legge a tutti gli effetti civili.

Art. 5.

Maggiorazione per sacchi piccoli.

Qualora il peso della merce in sacchi non superi i kg. 50, le relative tariffe, di cui all'art. 3 saranno aumentate del 30 %.

Art. 6.

Riduzione per ausilio di impianti o di mezzi meccanici.

Quando le operazioni si svolgono con l'ausilio di impianti o mezzi meccanici le tariffe suddette vanno ridotte del 25 %.

Art. 7.

Contribuzioni varie.

Le prestazioni di cui alle precedenti tariffe pongono in essere un lavoro autonomo, soggetto alla disciplina dell'art. 2222 e seguenti del Codice civile. Di conseguenza il singolo lavoratore non è soggetto a nessuna copertura assicurativa assistenziale e previdenziale.

Quando invece i facchini liberi esercenti sono riuniti in carovane, compagnie o cooperative, sarà corrisposta direttamente a tali complessi organizzativi una indennità pari al 50 % delle tariffe di cui all'art. 3, in quanto essi sono tenuti alla iscrizione dei propri aderenti ai vari istituti cui per legge è demandata la previdenza sociale, l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori. Detta indennità compensa anche il mancato godimento delle ferie, la gratifica natalizia e il trattamento per le solennità nazionali.

Ai liberi facchini non riuniti in carovane, compagnie o cooperative i quali eseguono le operazioni di cui all'art. 3 sarà corrisposta una indennità pari al 20 % delle tariffe di cui all'art. 3, aggiuntiva alle tariffe predette, in considerazione che ai lavoratori subordinati vengono corrisposte indennità per ferie, per gratifica natalizia e per solennità civili, indennità che invece non competono ai liberi facchini.

Art. 8.

Indennità varie.

a) Di attesa:

qualora l'inizio del lavoro fosse ritardato oltre un'ora, a ciascun lavoratore sarà corrisposta una indennità di L. 50 per ogni ora, o frazione trascorsa in attesa oltre la prima.

b) Di trasferta:

qualora fosse richiesta l'opera del singolo o di carovane, compagnie o cooperative di facchini fuori della loro residenza oltre la spesa del viaggio sarà corrisposta una indennità di pernottamento, se non si provvederà all'alloggio, ed al rimborso dei pasti consumati successivamente al primo pernottamento, in misura da convenirsi localmente.

Art. 9.

Quota a carico del conferente.

Le operazioni relative allo scarico da veicolo e trasporto sino a piede magazzino sono di competenza del conferente in quanto, in base alla disciplina legislativa dell'ammasso, il prodotto deve essere consegnato, insaccato, franco piede magazzino.

Qualora tali operazioni siano eseguite dai facchini per incarico del conferente, questi dovrà corrispondere la tariffa di cui alla lettera *g*) della tabella oltre a quella del distivaggio lettera *e*), punto 4), se anche questa operazione viene fatta eseguire dai facchini.

I relativi importi saranno trattenuti al conferente sul contro valore del grano conferito e versati dall'Ente ammassatore ai facchini unitamente alle eventuali spettanze per altre operazioni.

Art. 10.

La Federazione italiana dei consorzi agrari ed i Consorzi agrari provinciali, incaricati delle operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto, dovranno rivolgersi esclusivamente ai facchini liberi esercenti, anche se non inscritti ad organizzazioni sindacali di categoria, riuniti o non in cooperative, compagnie o carovane, muniti, alla data del presente decreto del prescritto certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, con esclusione dei porta bagagli e degli esercenti il facchinaggio nei mercati ortofrutticoli.

Per le operazioni di cui all'art. 3 del presente decreto compete agli enti predetti il diritto di servirsi del numero dei facchini, con rapporto di lavoro fisso e continuativo, alle dipendenze delle sedi, filiali, succursali ed agenzie degli enti stessi, alla data del 7 giugno 1947.

Qualora in una determinata località, intesa per tale il territorio comunale, non esistessero o non fossero tempestivamente disponibili i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, gli enti predetti sono liberi di utilizzare altro personale.

Art. 11.

Le tariffe previste dal presente decreto hanno applicazione dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica nell'ambito del Demanio pubblico marittimo ai sensi dell'art. 110, ultimo comma, del Codice della navigazione.

Roma, addì 3 luglio 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
e Alto Commissario per l'alimentazione (*ad interim*)
SEGNI

Il Ministro per la marina mercantile
PETRILLI

(3650)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1951.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sequestro della Società anonima « Vasenol », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima « Vasenol », con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi, e nominato sequestratario il rag. Giacomo Bianchi;

Ritenuto che, in dipendenza dell'avvenuta vendita delle azioni della predetta società, di proprietà di sudditi tedeschi residenti in Germania, rappresentanti i 9/10 del capitale sociale, non esistono più, nella società stessa, prevalenti interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro sopra menzionato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 9 agosto 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima « Vasenol », con sede in Milano.

Il sequestratario, rag. Giacomo Bianchi, cesserà dalle sue funzioni con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci da lui espressamente convocata, dei normali amministratori della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1951

Il Ministro: PELLA

(3575)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1951.

Determinazione del saggio di interesse sui finanziamenti praticati dagli Istituti di previdenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467;

Visto l'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914;

Vista la deliberazione 22 dicembre 1950, del Consiglio di amministrazione della Direzione generale degli Istituti di previdenza, relativa alla fissazione dei tassi di interesse, da praticare sui mutui da concedersi da parte degli Istituti medesimi;

Vista la deliberazione della Commissione di vigilanza sugli Istituti di previdenza, adottata nella seduta del 12 aprile 1951;

Decreta:

Il saggio di interesse sui finanziamenti che gli Istituti di previdenza faranno sui fondi propri viene determinato come segue:

1) 7 % sui mutui da concedersi alle cooperative edilizie;

2) 7 %, 7,50 %, 8 % sui mutui per opere indilazionabili di pubblica utilità, da ammortizzarsi rispettivamente entro 10, 15 ed oltre 15 anni;

3) 8 % sui mutui aventi finalità e natura industriali;

4) 7,50 %, 8 % su tutti gli altri mutui con ammortamento in 10 ed oltre 10 anni.

Il presente decreto, che avrà effetto dal 1° gennaio 1951, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 luglio 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1951
Registro Istituti di previdenza n. 1, foglio n. 76. — SALVATORI

(3631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione del nuovo testo unico dello statuto dell'Associazione nazionale famiglie Caduti in guerra

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 1951, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1951, è stato approvato il nuovo testo unico dello statuto dell'Associazione nazionale famiglie Caduti in guerra, composto di ottantacinque articoli.

(3505)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 14 luglio 1951:

Tavassi Vincenzo, notaio residente nel comune di Vicchio, distretto notarile di Firenze, è traslocato nel comune di Certaldo, stesso distretto;

Gallani Franco, notaio residente nel comune di Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto, è traslocato nel comune di Arcidosso, stesso distretto;

Vecchio Raffaele, notaio nel comune di Agropoli, distretto notarile di Salerno, è traslocato nel comune di Caggiano, distretto notarile di Lagonegro;

Meneghini Raffaello, notaio residente nel comune di Lissone, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Milano;

Castoldi Giuseppe, notaio residente nel comune di Besozzo, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Abbiategrasso, stesso distretto;

Gallizia Carlo, notaio residente nel comune di Codogno, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Besana in Brianza, stesso distretto;

Regalia Enrico, notaio residente nel comune di Morbegno, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Corbetta, distretto notarile di Milano;

Borgomaneri Vito, notaio residente nel comune di Cantù, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Cuggiono, distretto notarile di Milano;

Piatti Franco, notaio residente nel comune di Lurate Caccivio, distretto notarile di Como, è traslocato nel comune di Cuvio, distretto notarile di Milano;

D'Alessio Bernardino, notaio residente nel comune di Montodine, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Desio, distretto notarile di Milano;

Giacosa Gino, notaio residente nel comune di Angera, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Gavirate, stesso distretto;

Ciceri Achille, notaio residente nel comune di Monza, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Lodi, stesso distretto;

Scannone Alfonso, notaio residente nel comune di Alfonsine, distretto notarile di Ravenna, è traslocato nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano;

Piontelli Luigi, notaio residente nel comune di Pandino, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Sant'Angelo Lodigiano, distretto notarile di Milano;

Lainati Giovanni, notaio residente nel comune di Castione della Presolana, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Sesto San Giovanni, distretto notarile di Milano;

Benincori Adriano, notaio residente nel comune di Cassano d'Adda, distretto notarile di Milano, è traslocato nel comune di Trezzo sull'Adda, stesso distretto;

Visentini Nerio, notaio residente nel comune di Soncino, distretto notarile di Cremona, è traslocato nel comune di Maccagno Superiore, distretto notarile di Milano;

Ippolito Vincenzo, notaio residente nel comune di Calitri, distretto notarile di Avellino, è traslocato nel comune di Castellammare di Stabia, distretto notarile di Napoli;

Schiantarelli Battista, notaio residente nel comune di Teglio, distretto notarile di Sondrio, è traslocato nel comune di Tirano, stesso distretto.

(3637)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Sinello, con sede in Vasto (Chieti)

Con decreto Presidenziale 4 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno successivo, al registro n. 6, foglio n. 400, è stato costituito, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di bonifica della Bassa Valle del Sinello, con sede in Vasto (Chieti).

(3655)

Passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita in frazione Massa di Somma del comune di Cercola (Napoli).

Con decreto interministeriale 2 maggio 1951, n. 343/1389, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato della zona di terreno di metri 1800, ubicata ad ovest del tratto di strada San Giorgio-Santa Anastasia, in frazione Massa di Somma del comune di Cercola (Napoli).

(3657)

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario al Consorzio di irrigazione Naviglio di Goito, con sede in Mantova.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, n. 17848, in data 5 luglio 1951, al Consorzio d'irrigazione Naviglio di Goito, con sede in Mantova, è stata riconosciuta la natura giuridica di consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

(3581)

Fusione in unico ente dei Consorzi di bonifica di Porto e Maccarese e del bacino delle Pagliete.

Con decreto Presidenziale 16 gennaio 1951, n. 1866, registrato dalla Corte dei conti il 9 giugno 1951, al registro n. 7, foglio n. 11, i Consorzi di bonifica di Porto e Maccarese e del bacino delle Pagliete sono stati fusi in un unico ente che ha assunto la denominazione di « Consorzio di bonifica di Porto e Maccarese », ed una zona di terreni, in sinistra dell'Arrone, è stata estromessa dal Consorzio di bonifica dell'Agro Romano n. 1 ed aggregata al comprensorio del predetto Consorzio di Porto e Maccarese.

(3580)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1951, è stato dichiarato irricevibile il ricorso in via straordinaria proposto in data 1° febbraio 1949 dal sig. Zangelmi Vittorio avverso la decisione 29 luglio 1948, n. 150368 del Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, con la quale veniva respinta la domanda tendente ad ottenere la riassunzione all'impiego non di ruolo e la corresponsione di alcune competenze arretrate.

(3653)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 55.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 232 — Data: 25 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Castorina Salvatore di Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 3 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Matera — Intestazione: Luciani Nello fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2380 — Data: 1° ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Vallotti Mario fu Severino — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1226 — Data: 22 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pistoia — Intestazione: Galigani Orazio di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 — Data: 30 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Liberatori Carolina — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 217 — Data: 23 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Gol Giovanni fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6 — Data: 28 ottobre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Valiani Valfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Quietanza esattoriale — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1280 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Cuneo Domenico fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 222 — Data: 19 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Spinoglio Luigina fu Alberto — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 30.700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 1° giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Toffoli Alessandro e Antonietta — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 15.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 1° giugno 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione: Toffoli Alessandro e Antonietta — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 782 — Data: 8 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provin-

ciale di Potenza — Intestazione: Carlucci Domenico fu Giambattista — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) — Rendita L. 805.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 12 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Costanzo Maria fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 18.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 5 settembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Rinaldi Gioacchino fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1573 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Mantova — Intestazione: Banca agricola Mantovana (Mantova) — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 1422 — Data: 20 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Cavassa Emilio fu Giulio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 255.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 luglio 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3382)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

I modelli U.I.C. annessi al decreto Ministeriale del 27 giugno 1951, concernente nuove norme di riordinamento delle denuncie e dei benestare all'importazione e all'esportazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 6 luglio 1951, sono così rettificati:

1) Modello U.I.C. Import. a pag. 2100, sul recto in calce, dove è detto:
« *AVVERTENZA. Il foglio n. 6 del presente benestare è depositato presso la DOGANA di* »
leggasi:
« *AVVERTENZA. Il foglio n. 4 del presente benestare è depositato presso la DOGANA di* ».

2) Modello U.I.C. Esport. a pag. 2101, sul recto in calce, dove è detto:
« *AVVERTENZA. Il foglio n. 6 del presente benestare è depositato presso la DOGANA di* . . . . »
leggasi:
« *AVVERTENZA. Il foglio n. 4 del presente benestare è depositato presso la DOGANA di* . . . . ».

(3632)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI ROVIGO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Rovigo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il proprio decreto 33970 dell'11 dicembre 1950, con cui fu approvata la graduatoria del pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Rovigo al 30 novembre 1946;

Visto il proprio decreto 33969 dell'11 dicembre 1950, con cui furono dichiarati i vincitori del concorso stesso;

Vista la rinunzia del veterinario Zucchini dott. Orlando per la sede di Porto Tolle;

Viste le rinunzie dei candidati che lo seguono nella graduatoria;

Ritenuta la necessità di dichiarare vincitore per la sede di Porto Tolle il veterinario dichiarato idoneo che segue i rinunziatari nella graduatoria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il veterinario Scappini dott. Manlio è dichiarato vincitore per la sede di Porto Tolle.

Rovigo, addì 28 giugno 1951

Il prefetto: BELLETTI

(3598)

PREFETTURA DI SAVONA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto n. 17124 del 17 luglio 1947, con cui veniva bandito il pubblico concorso per i posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Savona al 30 novembre 1946;

Viste le rinuncie presentate dai candidati Carlo Valbusa, Tesio Edoardo, Marchesi Rossi Giovenale, Ferrari Agostino, Giraudo Giuseppe, Pessione Luigi, Cannavò Furio e Notari Paolo per la sede di Cairo Montenotte;

Viste le sedi preferenziali indicate dal dott. Viglizzo Carlo nella sua domanda di partecipazione ai concorsi di cui trattasi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Carlo Viglizzo è dichiarato vincitore della sede di Cairo Montenotte.

Savona, addì 2 luglio 1951

Il prefetto: MARCONCINI

(3595)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.